

10/10/2017: I quesiti sul decreto 81: abilitazione per le Macchine Movimento Terra

[Indice degli argomenti](#) » [I quesiti sul decreto 81 \(148\)](#) » [Altri documenti, approfondimenti \(136\)](#)

Fonte: Gerardo Porreca

Data di promulgazione: 10/10/2017

Quesito

Nell'ambito dello svolgimento dei corsi di abilitazione per la conduzione di Macchine Movimento Terra, la prova pratica da fare su escavatori idraulici di massa superiore a 6000 kg e su pale caricatrici frontali di massa superiore a 4500 kg è ugualmente valida anche se la stessa viene eseguita con macchine più piccole e aventi massa operativa inferiore? Sull'argomento ci sono opinioni contrastanti.

Risposta

Il quesito riguarda ancora una volta il campo della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, un campo nel quale vengono spesso sollevati dei dubbi sulla applicazione sia delle disposizioni di legge che delle indicazioni fornite in merito dagli Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (nel seguito Accordo Stato Regioni), dubbi che il più delle volte sono però legati non tanto alla poca chiarezza delle disposizioni e delle indicazioni stesse quanto a interpretazioni di comodo e strumentali se non finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di interesse e comunque ben diverso da quello di assicurare agli operatori di sicurezza una corretta formazione e un campo altresì nel quale purtroppo ancora oggi è possibile riscontrare una carente e spesso anche inesistente vigilanza da parte degli organi competenti a farla.

Oggetto del quesito questa volta è l'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 sulla abilitazione degli operatori di particolari attrezzature di lavoro. E' valida, chiede un lettore, l'abilitazione acquisita per la conduzione di escavatori idraulici e di pale caricatrici frontali se la prova pratica svolta da un partecipante al corso di formazione viene effettuata su tali tipi di attrezzature che hanno però una massa operativa inferiore a quella prevista dall'Accordo Stato Regioni sopra indicato? Per rispondere al quesito formulato esaminiamo ora con attenzione quanto ha disposto in merito il citato Accordo Stato Regioni.

Con tale Accordo, che la Conferenza Stato Regioni ha emanato a seguito di una richiesta effettuata dal legislatore con l'articolo 73 comma 5 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, sono state individuate le attrezzature di lavoro per la cui conduzione è necessaria una specifica abilitazione degli operatori e sono state individuate, altresì, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione nonché i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione medesima.

Nell'Allegato A dell'Accordo sotto la lettera A), fra le attrezzature per l'utilizzazione delle quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, sono stati indicati, alla lettera g), relativa alle macchine movimento terra, gli **escavatori idraulici (Punto 1.), definiti come "macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg"**, e le **pale caricatrici frontali (Punto 3.), definite come "macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte**

anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg".

L'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 ha altresì fornito sotto la lettera B) dell'Allegato A, al punto 3.2., delle indicazioni su come deve essere articolato il percorso formativo degli operatori delle particolari attrezzature di lavoro precisando che lo stesso deve essere finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate "per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature di che trattasi", percorso strutturato in moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonché verifiche intermedie e finali, individuati negli allegati all'Accordo medesimo in riferimento alla tipologia di attrezzatura. Per quanto riguarda in particolare gli escavatori idraulici e le pale caricatrici frontali di cui al quesito, i requisiti minimi dei programmi dei corsi di formazione e la loro valutazione sono stati indicati nell'allegato IX dell'Accordo che prevede la frequenza di un modulo pratico di 6 ore sia per gli escavatori idraulici, al punto 3.1., che per le pale caricatrici frontali, al punto 3.3., nei quali sono riportate tutte le prove pratiche da effettuare.

Per quanto riguarda inoltre la organizzazione della formazione relativa a tutte le particolari attrezzature previste nell'Accordo del 22/2/2012 lo stesso, al punto 3.1.1. sotto la lettera B) dell'Allegato A, ha indicato alla lettera e) che "le attività pratiche dovranno essere effettuate in area idonea, come previsto in allegato I, al fine di movimentare/utilizzare l'attrezzatura di che trattasi in modo adeguato" ed infine, con riferimento alle attestazioni che i singoli centri di formazione devono rilasciare agli operatori partecipanti ai corsi medesimi di formazione al termine della frequenza dei relativi moduli, l'Accordo del 22/2/2012 nel punto 5.3. dello stesso Allegato A ha esplicitamente indicato, sotto la lettera c), che gli attestati di abilitazione devono specificare, fra gli elementi minimi, "la tipologia del corso seguito con indicazione del presente accordo e relativo monte ore frequentato".

Alla luce quindi delle precise indicazioni fornite dall'Accordo sopra indicato è chiaro, in risposta al quesito formulato, che perché la prova pratica sia valida ai fini del rilascio dell'abilitazione alla conduzione delle attrezzature indicate nel quesito, proprio perché è una prova pratica ed è pertanto finalizzata alla verifica di una sua conduzione in sicurezza, deve essere effettuata su attrezzature di massa complessiva minima corrispondente a quella indicata nell'Accordo avendo evidentemente quest'ultimo individuato proprio nel superamento di tale massa complessiva la particolarità per la loro utilizzazione. E' chiaro, altresì, che per la conduzione delle attrezzature segnalate nel quesito e cioè degli escavatori idraulici avente massa complessiva pari o inferiore ai 6000 kg e delle pale caricatrici frontali avente massa complessiva pari o inferiore ai 4500 kg non sussiste l'obbligo della specifica abilitazione ma è sufficiente per l'utilizzazione delle stesse che il datore di lavoro si assicuri comunque, ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, che gli operatori abbiano ricevuto un idoneo ed adeguato addestramento.

Normativa di riferimento:

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.